



REPUBBLICA ITALIANA  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Giudice del Tribunale di Ravenna, Dott. Alfredo Giani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 3757/2004 iscritta in data 21.10.2004  
atto di citazione notificato il 15/18.10.2004 avente ad

OGGETTO: Risarcimento danni

DA

- **SAVORANI ELIO**, nato a Forlì (FC) il 03.03.1933 e residente a Ravenna (RA), Via Montanari n. 56 (Cod. Fisc. SVRLEI33C03D704Q) rappresentato e difeso per delega a margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti Pier Giuseppe Dolcini e Carlo Spagnoli ed elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via Mazzini n. 22 presso lo studio dell'Avv. Cristina Guernieri.-

- ATTORE -

C O N T R O

- **AUSL RAVENNA Azienda Unità Sanitaria Locale** (Cod. Fisc. 92031720391) in persona del legale rappresentante pro-tempore il Direttore Generale Dott. Tiziano Carradori, con sede in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, rappresentata e difesa per procura in calce

TRIBUNALE DI RAVENNA

028/011

3757/04

3390

2004

Alfredo Giani

**C. U. I. R.**

24.10.04

24.10.04

CARRADORI

alla citazione passiva dall'Avv. Alberto Gamberini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna (RA), Via Baccarini n. 60.-

- **BIANCHEDI dott. GIOVANNI**, nato a Bologna (BO) il 17.04.1946 (Cod. Fisc. BNCGNN46D17A944B) residente a Ravenna (RA), Via Atalarico n. 35, rappresentato e difeso per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Andrea Monti e Dina Costa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ravenna (RA), Via A. Meucci n. 1.-

- CONVENUTI -

e trattata in decisione all'udienza celebrata il 09.07.2010 sulle seguenti:

### CONCLUSIONI

**PARTE ATTRICE** chiede e conclude:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata,

nel merito

1. dichiarare l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, in persona del Direttore legale rappresentante pro-tempore, e, il dott. Giovanni Bianchedi, personalmente in qualità di responsabile dell'U.O di Neurologia dell'Ospedale di Ravenna, ciascuno per il proprio titolo, responsabili dei fatti così come descritti e dei conseguenti danni patiti e patendi dal sig. Savorani Elio, sia direttamente, che indirettamente e a lui spettanti *iure hereditatis*, per effetto della situazione

patita dalla moglie sig.ra Gnani Lidia;

2. conseguentemente condannare l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna e il dott. Giovanni Bianchedi, in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo a , risarcire ai sig. Savorani Elio tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali, morali, esistenziali, da stress ed usura patiti e patienti in conseguenza di quanto descritto in citazione, danni che si indicano, a mero titolo orientativo, in Euro 1.265.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al saldo.

In via istruttoria

Previa revoca dell'ordinanza emessa dal G.I., si insiste per il rinnovo della C'TU, ovvero affinché lo stesso perito sia chiamato a chiarimenti in ordine alle questioni sollevate all'udienza del 17/7/2009 (sufficienza dell'informazione rilasciata alla paziente, tempestività della diagnosi di neoplasia, effetti dell'anticipazione diagnostica)

Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

**PARTE CONVENUTA Unità Sanitaria Locale di Ravenna** chiede e conclude:

"Voglia l'III.mo Giudice adito, contrariis rejectis,

in via principale:

-dichiarare infondate in fatto ed in diritto le richieste dell'attore sig. Savorani Elio;

-dichiarare che non sussiste la responsabilità della AUSL di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti asseritamente imputati ad essa dall'attore;

-dichiarare corretto e perito nell'ambito della media diligenza medica e normale capacità tecnica, il comportamento tenuto dai sanitari dell'AUSL di Ravenna convenuta nella circostanza esposta per cui è causa;

-dichiarare di conseguenza non dovuto alcun risarcimento all'attore Savorani Elio da parte della convenuta;

-dichiarare non provato il danno nella sua entità;

In via subordinata :

-dichiarare comunque eccessivo il risarcimento richiesto dall'attore Savorani Elio e riconoscere dovutogli un risarcimento valutato sia con riferimento alla eventuale colpa che risulti in capo alla convenuta AUSL di Ravenna che al danno così come accertato dalla espletata C.T.U.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite."

**PARTE CONVENUTA Bianchedi dott. Giovanni** chiede e conclude:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza disattesa e reietta:

In via principale:

- dichiarare infondate in fatto ed in diritto le richieste avanzate dall'attore, Sig. Savorani Elio;
- dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità del Dott.

Giovanni Bianchedi, personalmente ed in qualità di responsabile dell'U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Ravenna, per i fatti asseritamenti imputati ad esso dall'attore;

- dichiarare corretto e perito nell'ambito della media diligenza medica e normale capacità tecnica, il comportamento tenuto dal Dott. Giovanni Bianchedi nella circostanza esposta per cui è causa;
- dichiarare per l'effetto e di conseguenza non dovuto alcun risarcimento all'attore, sig. Savorani Elio, da parte del convenuto, Dott. Giovanni Bianchedi;
- dichiarare non provato il danno nella sua entità.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attore, dichiarare comunque eccessivo il risarcimento richiesto e riconoscere dovutogli un risarcimento sia con riferimento all'eventuale colpa che risulterà in capo al Dott. Giovanni Bianchedi sia con quanto effettivamente provato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto notificato il 15/18.10.2004, Savorani Elio ha citato dinanzi a questo Tribunale l'A.U.S.L. di Ravenna e il dott. Bianchedi Giovanni, in qualità di responsabile dell'U.O. di Neurologia

dell'Ospedale civile di Ravenna, per sentirli dichiarare responsabili della morte della propria moglie Gnani Lidia, avvenuta il 19.11.1999, con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni da esso attore patiti. Si sono costituiti i convenuti, chiedendo la reiezione della domanda.

Sono stati prodotti documenti ed esaminati, quali testimoni, Anghironi Amelia, Sebastiani Magda, Savorani Maria, Spadoni Alessandra, Servadei Franco, Cortese Giuseppe, Piraccini Antonella, Guidi Rita e Gorini Maristella. Sono stati formalmente interrogati Savorani Elio e Bianchedi Giovanni. E' stata espletata c.t.u. collegiale.

Al termine dell'istruttoria e sulle definitive conclusioni delle parti, testualmente riportate in epigrafe, la causa è stata ritenuta in decisione, all'udienza del 09.07.2010.

Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non consentono di pervenire all'affermazione della civile responsabilità dei convenuti.

Secondo l'attore, è ravvisabile una tale responsabilità sotto due profili: a) negligenza, per *"mancata e tempestiva diagnosi"* della lesione neoplastica che colpì la moglie, la quale *"non fu sottoposta all'unico esame che con ogni probabilità avrebbe risolto i dubbi"*, vale a dire la RMN ( pg. 7 citazione ); b) *"mancanza di informazione"*

( pg. 12 citazione ), sia orale che scritta, circa la "possibile diagnosi" neoplastica.

Passando all'esame del caso concreto, va innanzi tutto osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non può ritenersi accertato, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, che la morte della Gnani fu causata non da neoplasia, ma da altra e diversa patologia. L'elaborato tecnico, infatti, ha per l'esattezza rilevato ( pg. 6 ) che, dalla valutazione del diario clinico, non era possibile stabilire una connessione diretta della morte alla neoplasia, dopo avere nondimeno sottolineato ( pg. 3 ) la non sufficiente chiarezza della documentazione medica, riguardo a un avanzato sospetto di neoplasia e a una dimissione della paziente senza eccessiva chiarezza diagnostica, nonché rilevato ( pg. 5 ) l'assenza agli atti tanto di una richiesta di RMN quanto del rifiuto della relativa esecuzione.

L'espletata istruttoria ha consentito di accertare che il sospetto di neoplasia venne in effetti avanzato. Lo si evince, in particolare, dalle ripetute TAC ( con liquido di contrasto e senza ) che il dott. Bianchedi chiese che venissero effettuate, prima della dimissione della paziente del 06.09.1999. Al riguardo, la teste Guidi Rita ha riferito: *"....il sospetto noi medici lo abbiamo avuto abbastanza all'inizio perché l'altra ipotesi era di un ictus....Al Sig. Savorani fu data informazione sulla possibilità di diagnosi di lesione neoplastica, tanto che*

*chiederemo una TAC con mezzo di contrasto che, per prassi, non viene chiesta quando vi è certezza della presenza di un ictus”.*

Mette conto osservare che il collegio di consulenti tecnici ha fra l'altro rilevato ( pg. 5 ): *“Purtroppo, le manifestazioni cliniche neurologiche di una patologia, spesso sono riconducibili solo alla sede di lesione e non alla natura della stessa, ed alle volte solo alcuni mesi di osservazione clinica consentono di poter discriminare eziologicamente la sua natura; in breve, i segni e i sintomi riportati dalla sig. Gnani inizialmente potevano essere ricondotti sia ad una natura vascolare che neoplastica”.*

L'attore ha peraltro censurato la mancata sottoposizione di sua moglie *“all'unico esame che con ogni probabilità avrebbe risolto i dubbi”*, vale a dire la RMN.

In proposito, le risultanze processuali hanno consentito di accertare che: 1) la mancata sottoposizione della paziente a RMN era giustificata; 2) l'esame in parola non avrebbe scongiurato la morte della paziente stessa.

Sul primo punto, la teste Piraccini Antonella, radiologa presso l'Ospedale civile di Faenza, ha dichiarato: *“Ricordo che il Dott. Bianchedi mi sottopose delle radiografie della colonna vertebrale di una paziente e mi ricordo che nelle stesse era apprezzabile una protesi di natura metallica, conseguenza di un intervento eseguito*

*altrove....dalle radiografie non si evince la natura del metallo usato nelle protesi. In assenza di informazioni sulla precisa natura del metallo di cui è costituita la protesi esistono rischi nell'esecuzione sulla portatrice di una risonanza magnetica. Generalmente in casi come questo, dico, e così probabilmente avrò detto anche allora, che prima di fare la risonanza magnetica avrei avuto bisogno di conoscere il tipo di metallo".* A tale ultimo proposito, il Savorani ha ammesso: *"....non fui in grado di produrre la documentazione sulla natura del metallo delle protesi vertebrali di mia moglie...."*

*'Sempre a proposito dell'omessa RMN, il collegio degli ausiliari tecnici del giudice ha espresso la seguente valutazione ( pg. 5 ): "A nostro parere viste le condizioni cliniche della pz. e la presenza di un grave fattore di rischio ( clips metalliche ) concordiamo con la scelta dei sanitari di non eseguire questo esame. Infatti, essendo esso basato sull'utilizzo di potenti campi elettromagnetici, ogni protesi metallica può subire effetti di attrazione o repulsione, comportando deformazioni e/o spostamenti delle stesse con evidente possibile grave danno anatomico circostante, potenzialmente fatale".*

Mette conto rilevare che il riferimento, nella cartella clinica, a clips metalliche era errato. La citata teste Piraccini ha infatti dichiarato: *"Ricordo che la radiografia relativa alla signora evidenziava la presenza di una protesi e non di una clips, più*



*precisamente ricordo che si trattava di barre e fili metallici". Una conferma si rinviene nella deposizione della teste Anghironi Amelia: "....il sig. Savorani, marito della sig.ra Gnani, mi disse che i medici, nonostante la sua richiesta, si erano rifiutati di sottoporre la Sig.ra Gnani ad un esame di risonanza magnetica dicendo che non potevano farlo perché la Sig.ra aveva nella schiena delle clips o delle protesi metalliche". E' stato d'altronde accertato che si trattava di materiale metallico posizionato nella colonna vertebrale di Gnani Lidia, all'esito di un intervento chirurgico in precedenza effettuato in Francia. Orbene, è evidente che la presenza di barre e fili metallici, anziché di clips, faceva apparire ancora più rischiosa una RMN.*

L'attore ha replicato che una RMN era stata pur tuttavia eseguita un anno prima, senza problemi. Ragionevoli, e pertanto condivisibili, appaiono le considerazioni in proposito svolte in sede di consulenza ( pg. 5 ): *"Il fatto che tale esame fosse già stato praticato nel 1998 non convalida l'idea di assenza di rischi nel corso di una nuova esecuzione. Nella circostanza precedente, evidentemente, i medici, si erano assunti la responsabilità di un rischio che non intendevano assumersi di nuovo"*. Merita evidenziare che la teste Piraccini, radiologa (ripetesi) presso l'Ospedale civile di Faenza, ha fra l'altro dichiarato: *"Posso dire che la risonanza precedente non è stata fatta a Faenza"*. Il Savorani ha in effetti precisato, nel corso del suo

interrogatorio, che quella RMN era stata effettuata presso la casa di cura Villa Maria Cecilia di Lugo ( *rectius* Cotignola ).

Condivisibile è, di conseguenza, anche la valutazione conclusiva formulata dal collegio dei consulenti d'ufficio ( pg. 6 ): l'iter diagnostico e terapeutico, da parte dei sanitari, fu esente da colpa medica.

Aggiungasi che, quand'anche fosse stata eseguita la RMN, non si sarebbe potuta evitare la morte della paziente. Giova ricordare che la responsabilità medica, in ordine a un evento dannoso, è strettamente legata alla riconducibilità causale dell'evento all'azione od omissione del sanitario. Maggiore complessità di problemi presenta la condotta omissiva, ricollegandosi la stessa a tre fatti concomitanti: la necessità d'individuare se l'evento sia conseguenza dell'omissione accertata; la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso; ma, soprattutto, la difficoltà d'individuare la condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi dell'evento.

Orbene, i consulenti d'ufficio hanno osservato ( pg. 5 ), in merito alla possibilità di una neoplasia: *"A tale diagnosi forse si è giunti con uno-due mesi di ritardo, ma tale intervallo di tempo, considerato lo stato della pz., la necessità di procedure diagnostiche invasive, la prognosi generalmente infausta delle lesioni gliomatose o*

*linfomatose, non avrebbe modificato la storia clinica della sig. Gnani”.*

E' bene tuttavia ribadire che si tratta di una valutazione subordinata. Il ritardo di due o tre mesi, nel diagnosticare la neoplasia, è stato infatti rapportato al mancato ricorso a una RMN, ma tale omissione è stata ritenuta ampiamente giustificata e, in quanto tale, non può pertanto configurare colpa medica.



Assolutamente destituita di fondamento appare, infine, la denuncia di mancanza d'informazione. L'espletata istruttoria orale ha consentito di accertare che il Savorani era costantemente informato delle condizioni di salute della moglie. Ha dichiarato la teste Gorini: *“Posso dire che il sig. Savorani era informato regolarmente sullo stato di salute della sig.ra Gnani”.* Lo stesso Savorani ha del resto ammesso: *“....a mia richiesta, ogni due o tre giorni, ho parlato con il Dott. Ciucci, Dott.ssa Arcozzi ed il Dott. Bianchedi....Qualche volta mi è capitato di colloquiare con i medici anche dopo le visite”.* Ha dal canto suo dichiarato la teste Guidi: *“Per quel che ricordo, il sig. Elio Savorani veniva regolarmente informato dello stato di salute della sig.ra Lidia Gnani, anzi ricordo che ogni volta che uscivamo dalla stanza ove era ricoverata la moglie a noi medici chiedeva informazioni sulle condizioni della moglie e noi rispondevamo in maniera sintetica. Per quel che ricordo, il sig. Savorani ha avuto*

colloqui con il Primario Dott. Bianchedi e con i diversi referenti medici del reparto". Più nello specifico, come sopra rilevato, sempre la teste Guidi ha dichiarato: "Al Sig. Savorani fu data informazione sulla possibilità di diagnosi di lesione neoplastica....".

Appare d'altronde verosimile che i medici avessero esternato un tale sospetto al Savorani, al ragionevole scopo di premunirsi contro un eventuale esito negativo della cure. Ed appare altrettanto ragionevole ritenere che il Savorani, avendo la consapevolezza del rischio che a sua moglie potesse restare poco tempo da vivere, abbia a tale consapevolezza improntato la propria condotta, con particolare riguardo alle scelte da farsi.

In conclusione, la domanda deve essere respinta. Ritenuto che l'attuale causa trovi giustificazione nella incertezza che a suo tempo caratterizzò la tragica vicenda, si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

### IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nella causa intestata:

### RESPINGE

la domanda, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

Così deciso a Ravenna, il 22.01.2011. ( Alfredo Giani )

IL CANCELLIERE